

***I RAPPORTI CON LA CORTE DEI
CONTI
(CONTROLLO COLABORATIVO)***

Corte dei Conti e controlli collaborativi

Comma 166 art. 1 Finanziaria 2006

"Ai fini della tutela dell'unità economica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"

Corte dei Conti e controlli collaborativi

Comma 167

La Corte dei Conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione nella predisposizione della relazione che in ogni caso deve dare conto:

1. del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità,
2. dell'osservanza dei vincoli sull'indebitamento di cui all'art. 119 ultimo comma della Costituzione,
3. di ogni eventuale grave irregolarità contabile e finanziaria, segnalata dai revisori all'amministrazione e per la quale la stessa non abbia adottato le dovute misure correttive.

Corte dei Conti e controlli collaborativi

Comma 168

La Corte dei Conti qualora accerti, anche sulla base delle relazioni dell'organo di Revisione, di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, e attraverso le sezioni regionali di controllo **adotta specifica pronuncia**, vigilando sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive.

Corte dei Conti e controlli collaborativi

altre "gravi irregolarità contabili"

- a) hanno natura contabile e non gestionale;
- b) la loro gravità non deve valutarsi sulla base del grado di scostamento dalla norma ma in relazione alle possibili conseguenze sugli equilibri di bilancio;
- c) fanno riferimento ad aspetti sostanziali oltre che a quelli formali.

Linee guida della Corte dei Conti

Si precisano gli orientamenti della Corte in merito a:

1. la distinzione tra il parere sulla proposta di bilancio di previsione e la relazione sulla proposta di rendiconto che gli organi di revisione devono formulare al Consiglio ai sensi dell'art. 239 del TUEL e la relazione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e 167 della finanziaria 2006;
2. la differenza tra controllo sulla gestione e controllo di regolarità contabile e finanziaria.

Linee guida della Corte dei Conti

Art. 239 TUEL:

- *Bilancio di previsione*: l'organo di revisione esprime un **"parere di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni"**
- *Rendiconto*: la relazione deve contenere "l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, **considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione"**

Commi 166 e 167 finanziaria 2006

- *Bilancio di previsione*: la relazione deve consentire di valutare il profilarsi di **rischi inerenti il conseguimento ed il mantenimento degli equilibri di bilancio**
- *Rendiconto*: la relazione **non ha contenuto gestionale** ma solo di regolarità contabile e finanziaria

Linee guida della Corte dei Conti

Controllo di regolarità contabile

L'esame delle relazioni è circoscritto ai soli profili contabili e finanziari **tali da mettere in forse l'equilibrio di bilancio e non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**

Controllo sulla gestione

Il controllo sulla gestione, cioè quello rivolto a censurare aspetti che riguardano meramente **l'inefficienza o l'inefficacia dell'azione amministrativa**, è già svolto dalle sezioni regionali ai sensi dell'art.7 della legge 131/2003 ma è distinto da quello introdotto dalla finanziaria 2006

Linee guida della Corte dei Conti

La relazione da inviare alle sezioni regionali della Corte dei Conti è elaborata su un documento, bilancio o rendiconto, **definitivo**, già approvato dal Consiglio mentre il parere e la relazione previsti dall'art. 239 TUEL precedono l'approvazione degli stessi documenti

Linee guida della Corte dei Conti

In sostanza

Il controllo delle Sezioni regionali non ha natura di legittimità, né preventiva né successiva, e non è diretto sui singoli atti ma completa il quadro dei controlli di carattere "collaborativo" svolti dalla Corte nell'interesse delle autonomie locali.

Pertanto si ritiene che ...

Il Consiglio di ogni ente potrà **accogliere o motivatamente non accogliere** le misure correttive segnalate.

Linee guida della Corte dei Conti

Obbligo dell'Organo di Revisione

Delibera n.5 del 12 giugno 2007

"... gli organi di revisione sono obbligati all'invio delle relazioni in base alla data di scadenza stabilita dalle singole sezioni regionali..."

l'omissione dell'adempimento ostacola l'esercizio del controllo che la legge attribuisce alla Corte.

La sezione regionale segnalerà l'omissione al consiglio comunale e provinciale per l'eventuale revoca dell'organo di revisione.

Linee guida della Corte dei Conti

Sia per il bilancio di previsione che per il rendiconto, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ha approvato le linee guida, ha differenziato l'allegato questionario per:

- Province
- Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
- Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Linee guida della Corte dei Conti

Struttura delle relazioni - questionari

Le relazioni-questionari, sia per il bilancio di previsione che per il rendiconto, prevedono la seguente struttura:

- a) **i dati di identificazione dell'ente e la sua dimensione demografica;**
- b) **la sezione prima contiene alcune prioritarie domande che permettano una prima provvisoria selezione;**
- c) **la sezione seconda prevede che siano date risposte, forniti dati e compilati prospetti.**

La relazione-questionario sul bilancio di previsione

Gli elementi richiesti nella sezione seconda per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono:

- 1. Verifica degli equilibri e vincoli di bilancio;**
- 2. Aziende, istituzioni e partecipazioni azionarie;**
- 3. Verifica della capacità di indebitamento (art.204 tuel);**
- 4. Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 u.c. della Costituzione,**
- 5. Rispetto del patto di stabilità interno;**
- 6. Spesa del personale.**

La relazione-questionario sul bilancio di previsione

1. Verifica degli equilibri e vincoli di bilancio

- equilibrio della situazione corrente, in conto capitale e la copertura o utilizzo delle differenze;
- l'elencazione delle entrate aventi carattere di eccezionalità e la loro correlazione con le spese aventi la medesima caratteristica;
- l'andamento di alcune poste di entrata che presentano criticità ai fini degli equilibri e della regolarità contabile;
- la specifica dei risultati di gestione, di amministrazione e di cassa negli ultimi tre esercizi.

La relazione-questionario sul bilancio di previsione

2. Aziende, istituzioni e partecipazioni azionarie

- Ragione sociale, scopo e quota di partecipazione;
- Patrimonio netto, volume dei ricavi e risultato dell'ultimo esercizio chiuso;
- Ricapitalizzazioni per perdite;
- Contributi in conto esercizio, in conto capitale ed anticipazioni concesse.

La relazione-questionario sul bilancio di previsione

3. Verifica della capacità di indebitamento (art.204 TUEL)

- l'evoluzione dell'indebitamento dell'ente;
- l'incidenza degli oneri finanziari e della quota capitale di rimborso prestiti;
- il rispetto del limite di indebitamento disposto dall'art. 204 TUEL.

La relazione-questionario sul bilancio di previsione

4. Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione

- elenco delle spese per le quali si intende ricorrere all'indebitamento;
- dettaglio delle forme di indebitamento;
- strumenti di finanza innovativa che si intendono porre in essere.

La relazione-questionario sul bilancio di previsione

5. Rispetto del patto di stabilità interno

- acquisizione dei dati ai fini del calcolo del patto di stabilità;
- dettaglio e andamento delle principali poste escluse dal patto.

La relazione-questionario sul bilancio di previsione

6. Spesa del personale

Il prospetto richiede l'esposizione del **corretto calcolo della spesa limite per il personale** ai fini della riduzioni disposta dai commi dal 198 al 201 della finanziaria 2006 e chiarita dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 2006, nonché l'**attestazione se la previsione supera o meno tale limite.** .

La relazione-questionario sul rendiconto

I punti chiave della relazione sul conto consuntivo, nella quale si conferma la scelta di verificare gli equilibri da un punto di vista "sostanziale", possono sintetizzarsi:

1. informazioni relative alle operazioni di "finanza innovativa";
2. dati sulle società partecipate e sulle altre forme di esternalizzazione;
3. dettaglio dei residui;
4. verifica del conto economico e del patrimonio.

La relazione-questionario sul rendiconto

1. Informazioni relative alle operazioni di "finanza innovativa"

Le operazioni di "finanza innovativa" sono quelle che consentono la maggiore elusione rispetto alla norma costituzionale di cui all'art. 119.

La relazione-questionario sul rendiconto

2. Dati sulle società partecipate e sulle altre forme di esternalizzazione.

In particolare si richiede:

- il valore del patrimonio netto, il volume dei ricavi e il risultato di esercizio;
- se sono state effettuate ricapitalizzazioni;
- l'importo e l'allocazione in bilancio delle erogazioni in favore di enti o società partecipate;
- l'esternalizzazione di servizi effettuata nell'anno

La relazione-questionario sul rendiconto

3. I residui.

Nei questionari vengono analizzati:

- in termini di residui attivi e passivi, per parte corrente e in conto capitale;
- in ragione della loro variazione, chiedendo i motivi delle insussistenze (attivi) e delle insussistenze ed economie (passivi),
- in chiave di analisi della loro anzianità.

La relazione-questionario sul rendiconto

4. Verifica del conto economico e del patrimonio

la Corte dei Conti è particolarmente attenta alle notizie riguardo il conto economico dell'Ente e alle sue poste straordinarie (proventi e oneri), nonché alla rappresentazione del conto del patrimonio e alle variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio.

CONCLUSIONI

Alla luce delle esperienze maturate dall'entrata in vigore della legge sull'invio dei questionari alla Corte dei Conti, possiamo ritenere che i controlli previsti dalle linee guida sono compiti che l'organo di revisione già doveva - sostanzialmente - esercitare, sebbene tale ulteriore onere amplia le responsabilità dei componenti l'organo di revisione.

La norma, comunque, contribuisce a rafforzare il rapporto tra l'organo di revisione e la Sezione autonomie della Corte dei Conti nella loro azione di controllo - interna ed esterna - che tende a stimolare ed accrescere il senso di responsabilità e correttezza della gestione da parte dell'Ente Locale.